



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 01/26

23 GENNAIO 2026

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale

Pervenuto presso questo ufficio in data **19/1/26**
Nei confronti di: **XXXXXXXXXX XXXXXXXXX**,
Qualità: **atleta**
Società di tesseramento: **XXXXXXX XXXXXX XXXXXX**,
Gara: **2^ Prova Nazionale Cadetti di spada femminile**
Data: **16 Gennaio 2026**
Luogo: **Legnano**

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine assegnato non è pervenuto a questo ufficio alcun documento o memoria difensiva;
- ritenuto il gesto assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al comportamento che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che la condotta consistita nel lancio della maschera a fondo pedana ha costituito potenziale situazione di pericolo;
- considerato, il comportamento successivamente tenuto per cui non è pervenuta nessuna dichiarazione di scusa;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta **XXXXXXXXXX XXXXXXXXX** la sanzione della squalifica per 1 (una) gara da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità Spada femminile, in occasione delle prima gara utile di calendario federale alla quale l'atleta abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Catti